

REGIONE PIEMONTE BU14S3 06/04/2023

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore produzioni agrarie e zootecniche

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara"

Allegato

<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FARA"</p> <p>Approvato con DPR 13.08.1969 GU 279 - 05.11.1969 Modificato con DM 04.06.2010 GU 144 - 23.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP</p>	<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FARA"</p> <p>Approvato con DPR 13.08.1969 GU 279 - 05.11.1969 Modificato con DM 04.06.2010 GU 144 - 23.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP</p>
<p>Articolo 1 Denominazione e vini</p> <p>1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: "Fara" "Fara" riserva.</p>	<p>Articolo 1 Denominazione e vini</p> <p>1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: "Fara" "Fara" riserva.</p>
<p>Articolo 2 Base ampelografica</p> <p>1. I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata: Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%; Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.</p> <p>Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.</p>	<p>Articolo 2 Base ampelografica</p> <p>1. I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata: Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%; Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.</p> <p>Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.</p>

	<p>I vini a denominazione e controllata Fara e Fara riserva devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, da vitigno Nebbiolo (Spanna) per un minimo del 60%.</p> <p>Consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un 40%.</p>
<p>Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.</p>	<p>Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.</p>
<p>Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; - giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m. - esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; - densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere</p>	<p>Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; - giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non inferiore a metri 180 200 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m. - esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; - densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere</p>

rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
Fara	10,00	11,50%Vol.
“Fara”riserva	9,00	12,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata “Fara” e “Fara” riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Fara” e “Fara” riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino Fara		Vino “Fara” riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
Quinto	7,20	12,00 % vol	7,20	12,50 % vol
Sesto	8,10	12,00 % vol	8,10	12,50 % vol

rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
Fara	10,00 9,00	11,50 12,00%Vol.
“Fara” riserva	9,00 8,10	12,00 12,50% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata “Fara” e “Fara” riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 3 anni.

I vini a denominazione di origine controllata “Fara” possono essere prodotti purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

~~Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Fara” e “Fara” riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:~~

Anno di impianto	Vino Fara		Vino “Fara” riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
Quinto	7,20	12,00 % vol	7,20	12,50 % vol
Sesto	8,10	12,00 % vol	8,10	12,50 % vol

Al settimo anno	9,00	12,00 % vol	9,00	12,50 % vol
-----------------------	------	----------------	------	----------------

Al settime anno	9,00	12,00 % vol	9,00	12,50 % Vol
-----------------------	------	----------------	------	----------------

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. vol. nat. minimo
Fara	9,00 dal 3° anno d'impianto	12,00%Vol.
Fara "vigna"	8,10 dal 3° anno d'impianto	12,50%Vol.
Fara "riserva" Vigna	8,10 dal 3° anno d'impianto	12,50% Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara" e "Fara" riserva, entrambe con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere di 8,10 tonnellate per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" e "Fara" riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol .

Le tipologie "Fara" riserva e vigna possono essere prodotte solo da vigneti dal terzo anno di impianto.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

<p>almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.</p> <p>6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello 3 previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.</p>	<p>almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.</p> <p>6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello 3 quanto-previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.</p>
<p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara; Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010</p> <p>La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:</p>	<p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara; Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia, tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese, tutti in provincia di Biella. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, 4 del Reg.UE n. 33/2019, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010, 35 commi 3 e 44 della legge 238/2016.</p> <p>2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:</p>

Vino	resa uva/vino	Produzione max di vino
Fara	70%	7.000 litri
"Fara" riserva	70%	6.300 litri

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
"Fara"	22	12	1° novembre dell'anno di raccolta uve
"Fara" riserva	34	20	1° novembre dell'anno di raccolta uve

4. E' ammessa la colmatatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Vino	resa uva/vino	Produzione max di vino (l/ha)
Fara	70%	7.000 litri 6.300
"Fara" riserva	70%	6.300 litri 5.670

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza, non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a:

Vino	resa uva/vino	Produzione max di vino (l/ha)
Fara	68%	6.120
"Fara" riserva	68%	5.508

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
"Fara"	22	12	1° novembre dell'anno di raccolta uve
"Fara" riserva	34	20	1° novembre dell'anno di raccolta uve

4. E' ammessa la colmatatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. in recipienti di qualsiasi tipologia, per un massimo del 6% della

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Fara"	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Fara" riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini "Fara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino;
- odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Fara" con indicazione di "vigna":

- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

2. Il vino "Fara" riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
- odore: profumo caratteristico, fine, gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

massa volumica.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Fara"	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Fara" riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini "Fara" **anche con menzione vigna**, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino;
- odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;

"Fara":

- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Fara" con indicazione di "vigna":

- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

2. Il vino "Fara" riserva, **anche con menzione vigna**, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
- odore: profumo caratteristico, fine, gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % Vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

3. E' facoltà del Ministero ~~delle politiche agricole, alimentari e forestali~~

<p>modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.</p>	<p>dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.</p>
<p>Articolo 7 Designazione e presentazione</p> <p>1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva", ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.</p> <p>2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.</p>	<p>Articolo 7 Designazione e presentazione</p> <p>1. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e "Fara riserva", è consentito in modo facoltativo riportare in etichetta il nome geografico più ampio "Alto Piemonte", ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome geografico più ampio "Alto Piemonte" deve comparire con obbligo di uguaglianza per tipo di font, carattere, colore e indice colorimetrico della denominazione "Fara" e "Fara riserva" o della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta.</p> <p>Il nome geografico più ampio "Alto Piemonte" non può avere un carattere superiore al 50% della dimensione del carattere utilizzato per il nome della denominazione "Fara" e "Fara riserva", deve seguire la denominazione "Fara" e "Fara riserva" ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta, secondo la successione di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Fara" e "Fara riserva" - Denominazione di Origine Controllata (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.) - Alto Piemonte <p>2. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" in tutte le sue tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.</p> <p>2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.</p> <p>E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non</p>

<p>3. Nella designazione del vino "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.</p> <p>La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Fara</p> <p>4. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e "Fara" riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</p>	<p>trarre in inganno il consumatore.</p> <p>Sono altresì consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme unionali e nazionali.</p> <p>3. Nella designazione del vino "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 secondo la normativa vigente.</p> <p>La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Fara.</p> <p>4. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e "Fara" riserva in tutte le sue tipologie è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</p>
<p>Articolo 8 Confezionamento</p> <p>1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini "Fara" e "Fara" riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.</p> <p>2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.</p>	<p>Articolo 8 Confezionamento</p> <p>1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a Denominazione di Origine "Fara" e "Fara" riserva, in tutte le sue tipologie devono essere di forma tradizionale, dei formati "bordolese" o "borgognotta", di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.</p> <p>2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle leggi vigenti, ma comunque non inferiore a 18,7 cl 0,375 litri e non superiore a 500 cl 5 litri, ad eccezione dei formati da 6, 9 e 12 litri con esclusione del contenitore da 200 cl 2 litri.</p> <p>Sono vietati il confezionamento in contenitori e bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.</p>
<p>Articolo 9 Legame con l'ambiente</p> <p>A) Informazioni sulla zona geografica. Risalendo lungo il Fiume Sesia , Fara è la prima delle denominazioni</p>	<p>Articolo 9 Legame con l'ambiente</p> <p>A) Informazioni sulla zona geografica. Risalendo lungo il Fiume Sesia verso il Monte Rosa, Fara è la prima delle</p>

“comunali” del Novarese .

Due i comuni interessati : Briona e Fara Novarese.

Il suo territorio si trova parte in altopiani morenici e parte su versanti collinari

Tra i prodotti del territorio , il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un millennio di esperienza che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni territoriali e climatiche.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga e regolare collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud : un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari .

E' una collina frutto dei lavori di terrazzamento fluvio-glaciali, che l'hanno arricchita di strati alluvionali eterogenei.

Terreni profondi nella parte superiore (quella in piano) , più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti esposti a ovest.

denominazioni “comunali” del Novarese.

La collocazione geografica della Doc Fara è nell'Alto Piemonte, ai confini con la Valsesia, nelle vicinanze del Monte Rosa, con il Monte Fenera a Nord ed i laghi Maggiore e Cusio a Nord Ovest.

Due i comuni interessati: Briona e Fara Novarese.

Il suo territorio della Doc Fara si trova parte in altopiani morenici e parte su versanti collinari.

Tra i prodotti del territorio, il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un millennio di esperienza, che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni territoriali e climatiche.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia, una lunga e regolare collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud: un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari.

~~E' una collina frutto dei lavori di terrazzamento fluvio-glaciali, che l'hanno arricchita di strati alluvionali eterogenei.~~

~~Terreni profondi nella parte superiore (quella in piano) , più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti esposti a ovest.~~

Dal punto di vista geologico, si tratta di depositi fluvio-glaciali che si originano nelle fasi di fusione dei fronti glaciali e sono costituiti da materiali inizialmente trasportati dai ghiacciai e successivamente ripresi e risedimentati da corsi d'acqua alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai stessi. Per queste ragioni hanno le caratteristiche tipiche dei depositi alluvionali (selezione granulometrica, arrotondamento dei clasti e un grado di alterazione) che dipende dall'età del deposito.

Nello specifico, il deposito di Fara e Briona è costituito da ghiaie e ciottoli rosso-bruni ricoperti da un paleosuolo argilloso rosso-bruno talora con inclusioni di ciottoli silicatici alterati. I ciottoli provengono dall'edificio alpino che costituisce il massiccio del Monte Rosa e i rilievi della Valle del Sesia in generale, che sono stati erosi e trascinati durante le centinaia di migliaia di anni dall'impetuosità delle acque del fiume Sesia.

Peculiarità dei territori dell'Alto Piemonte è di possedere suoli a reazione da sub-acida a molto acida, per la scarsissima presenza di calcare.

I venti freddi che scendono dal Monte Rosa e dalle Alpi determinano inoltre

<p>C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino e lo scrittore Plinio il Vecchio già lo menziona nel I° secolo dopo Cristo, testimonianze derivano anche da antichi diari di viticoltori. A Fara Novarese è conservato un Sarcofago romano, attribuito al II° Secolo d.C., nel quale si legge molto chiaramente il testo dell'iscrizione nel cartiglio che ci dice che il proprietario negoziava in generi agricoli e in vino.</p>	<p>forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, favorendo lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, conferendo ai vini dell'Alto Piemonte una struttura complessa e molto minerale. Le caratteristiche sensoriali descritte sono ben riconoscibili e riconducibili esclusivamente a questa zona di produzione, rendendo imprescindibile l'indicazione della zona di provenienza "Alto Piemonte".</p> <p>C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino, già menzionato dallo e lo scrittore Plinio il Vecchio già lo menziona nel I° secolo dopo Cristo, testimonianze derivano anche da antichi diari di viticoltori. A Fara Novarese è conservato un sarcofago romano, attribuito databile al II° Secolo d.C., nel quale si legge molto chiaramente il testo dell'iscrizione nel cartiglio che ci dice che riporta un'iscrizione nella quale si legge che il proprietario negoziava in generi agricoli e in vino. Testimonianze preziose derivano anche da antichi diari di viticoltori.</p>
<p>Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Agroqualità S.p.A. Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA Telefono +39 06 54228675 Fax +39 06 54228692 Website: www.agroqualita.it e-mail: agroqualita@agroqualita.it La Società Agroqualità è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato</p>	<p>Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Agroqualità S.p.A. Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA Telefono +39 06 54228675 Fax +39 06 54228692 Website: www.agroqualita.it e-mail: agroqualita@agroqualita.it La Società Agroqualità è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano</p>

piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2)

dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2)